

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 290/CGF

(2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 76/CGF – RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2008

##### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **4) RECLAMO CALC. MURA SERGIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 NOIF, DALLA SOC. U.S. TONARA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 17.9.08)**

Con atto del 20.9.2008, sulla base del solo dispositivo, il calciatore Mura Sergio preannunciava la sua intenzione di gravare la decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti di cui in epigrafe, con la quale la predetta Commissione negava al calciatore il richiesto svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F. dalla società U.S. Tonara.

La decisione di I grado veniva poi notificata nella sua integralità al Mura in data 7.11.2008.

Preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione.

Il reclamante a seguito dell'invio del preannuncio di reclamo, pur se inoltrato con largo anticipo rispetto alla notifica diretta del provvedimento nella sua completezza - avvenuto in data 7.11.2008 come sopra ricordato - ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della delibera.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Mura Sergio per non aver proposto motivi di reclamo a seguito di preannuncio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **5) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE PERELLI TRAVAGLIA MATTEO, TESSERATO IN FAVORE DELL'A.S. PRO BELVEDERE, ATTUALMENTE TESSERATO A TITOLO TEMPORANEO IN FAVORE DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL CODICE WADA.**

Con atto in data 31.10.2008 l'Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I., deferiva al competente organo di Giustizia Federale della F.I.G.C., ai sensi dell'art. 2.1.del codice WADA, il calciatore Matteo Perelli Travaglia, tesserato in favore della società Genoa Cricket, il quale in esito

alle analisi del campione biologico prelevatogli in occasione del controllo antidoping, disposto al termine della gara del Campionato di Serie A Genoa/Napoli, disputata a Genova il 5.10.2008, era risultato positivo per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo, in concentrazione superiore alla soglia limite.

Il Perelli, che non ha chiesto l'effettuazione delle controanalisi, come previsto dalla normativa di settore, veniva sospeso in via cautelare, con decorrenza immediata, da ogni attività, con provvedimento del 22.10.2008 di questa Corte di Giustizia Federale.

Nella seduta del 4.12.2008, il rappresentante della Procura Antidoping ha chiesto nei confronti dell'incolpato, conformemente all'atto di deferimento, la sospensione dalla attività agonistica per mesi due.

Osserva la Corte Federale che le risultanze del procedimento giustificano pienamente il deferimento dell'atleta per la violazione della norma di cui all'art. 2.1. del codice WADA, posto che il Perelli è risultato positivo per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite e che vi è stata ammissione di colpevolezza da parte del calciatore che ha riconosciuto di aver fumato qualche sera prima della gara del 5.10.2008 uno spinello offertogli da alcuni amici in occasione di una festa di compleanno.

Sussistono quindi elementi certi di colpevolezza del Perelli in ordine alla violazione disciplinare contestatagli (art. 2.1. Codice WADA).

Tenuto conto del comportamento processuale dell'atleta, conformemente alla richiesta della Procura Antidoping, stimasi adeguata la sanzione della sospensione dalla attività agonistica per mesi due.

Per questi motivi, la C.G.F. letti gli atti, sentite le parti, infligge al calciatore Perelli Travaglia Matteo la sanzione della squalifica per mesi due.

*“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Perelli Travaglia Matteo è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.*

**6) RECLAMO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL PROPRIO IMPIANTO DAI SOSTENITORI DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. IN OCCASIONE DELLA GARA SALERNITANA/FOGGIA DEL 12.11.2006** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 5/D del 23.9.2008)

Con reclamo del 28.6.2008 la Salernitana Calcio 1919 S.p.A., premesso che in riferimento all'incontro di calcio che si era disputato in Salerno in data 12.11.2006 tra la squadra locale e la U.S. Foggia, a seguito di episodi di violenza che si erano verificati ad opera dei tifosi ospiti, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C con il Com. Uff. n. 79/C del 14.11.2006 aveva sanzionato la U.S. Foggia con l'ammenda di €2.000,00 e l'obbligo del risarcimento dei danni arrecati alle strutture dello Stadio Arechi nel settore riservato ai suoi sostenitori, stante l'inadempimento della società obbligata, chiedeva alla Commissione Vertenze Economiche la condanna dell'U.S. Foggia, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di €7.159,50, oltre gli interessi legali

La Commissione Vertenze Economiche rigettava il reclamo della Salernitana Calcio ritenendo non provati i danni dedotti dalla società, in quanto quelli constatati dal commissario di campo a fine gara e analiticamente descritti erano sostanzialmente identici ai danni sicuramente causati dai sostenitori della S.S. Juve Stabia in occasione della gara casalinga immediatamente precedente del 29.10.2006 e già posti a carico della S.S. Juve Stabia.

Contro tale decisione ha proposto ricorso la Salernitana Calcio S.p.A. deducendo che il settore danneggiato in occasione della precedente gara del 29.10.2006 era stato completamente ripristinato, prima della gara in questione, come risultava dall'allegato "verbale di consegna" del responsabile del

Comune di Salerno, mentre i danni arrecati dai sostenitori del Foggia erano stati oggetto di un ulteriore intervento ripristinatorio da parte della Impresa Saviello che in data 24.6.2008 aveva rilasciato fattura quietanzata dell'importo di €6.124,97.

Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.

Il verbale di consegna del responsabile del Comune di Salerno, circa lo stato di agibilità dell'impianto sportivo, è privo di specifico valore probatorio al fine che ne occupa, in quanto ha ad oggetto gli impianti tecnologici a servizio della struttura, i locali spogliatoi delle rispettive squadre e la terna arbitrale, nonché quelli utilizzati per le postazioni televisive e giornalistiche e per il ricevimento delle Autorità. Per contro la infondatezza della pretesa risarcitoria risulta documentalmente, così come ha correttamente rilevato la Commissione Vertenze Economiche, dalla sostanziale identità dei danni constatati dall'Ispettore di Lega sig. Aurelio Giuliani con quelli del tutto simili a quelli sicuramente causati dai sostenitori della Juve Stabia in occasione della gara casalinga immediatamente precedente del 29.10.2006 e già posti a carico della S.S. Juve Stabia.

Inoltre non soltanto manca la prova circa l'effettivo ripristino dei danni, ma risulta inconfutabilmente la prova del contrario dall'esame dei Computi Metrici prodotti nei rispettivi giudizi contro la S.S. Juve Stabia e l'U.S. Foggia, discussi entrambi nella odierna riunione, nei quali i "lavori designati", cioè da eseguire, risultano sostanzialmente identici alla data della rilevazione del 14.12.2006, successiva a tutte e due le gare in cui sarebbero avvenuti i fatti controversi, a dimostrazione del fatto certo che alla data della gara incriminata, i lavori di ripristino dei danni verificatisi nella precedente gara casalinga non erano stati ancora eseguiti, contrariamente all'assunto della ricorrente società.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RECLAMO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI AL PROPRIO IMPIANTO DAI SOSTENITORI DELLA JUVE STABIA S.P.A. IN OCCASIONE DELLA GARA SALERNITANA/JUVE STABIA DEL 29.10.2008 (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 5/D del 23.9.2008)**

Con reclamo del 28.6.2008 la Salernitana Calcio 1919 S.p.A., premesso che in riferimento all'incontro di calcio che si era disputato in Salerno in data 29.6.2006 tra la Salernitana e la S.S. Juve Stabia, a seguito di episodi di violenza verificatisi ad opera dei tifosi ospiti, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C con il Com. Uff. n. 64/C del 31.10.2006 aveva sanzionato la società Juve Stabia con l'ammenda di €1.500,00 e l'obbligo del risarcimento dei danni arrecati alle strutture dello Stadio Arechi nel settore dell'impianto destinato ai suoi sostenitori, stante l'inadempimento della società responsabile, chiedeva alla Commissione Vertenze Economiche la condanna della S.S. Juve Stabia al pagamento a titolo di risarcimento, della somma di €6.976,80, oltre gli interessi legali.

La Commissione Vertenze Economiche in parziale accoglimento del reclamo, condannava la S.S. Juve Stabia a corrispondere in favore della Salernitana Calcio 1919 il complessivo importo di €3.000,00, oltre l'I.V.A. se dovuta.

Secondo la Commissione la fattura, avente ad oggetto i lavori di ripristino dell'impianto sportivo rimasto danneggiato, emessa dalla Impresa Saviello solo il 24.6.2008 e cioè in pendenza della controversia, a fronte di lavori asseritamente effettuati quasi due anni prima e peraltro per un importo esattamente pari al Computo Metrico, nonostante la affermata esecuzione dei lavori in economia, non presentava un sicura valenza probatoria, sicchè, accertata la condotta violenta dei tifosi ospiti, riteneva equo disporre il risarcimento a carico della S.S. Juve Stabia nel minore importo di €3.000,00.

Contro tale decisione ha proposto ricorso la Salernitana Calcio S.p.A. deducendo che arbitrariamente la Commissione Vertenze Economiche si era arrogata la prerogativa di liquidare il risarcimento dei danni sanzionati dal Giudice Sportivo a carico della S.S. Juve Stabia secondo un

criterio equitativo, sebbene la società reclamante avesse compiutamente documentato i danni con la relazione tecnica, il computo metrico e la fattura emessa il 24.6.2008 solo perché in quella data la ditta esecutrice era stata liquidata dell'importo.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La decisione della Commissione Vertenze Economiche di liquidare il danno dedotto dalla società ricorrente, in via equitativa, nel minore importo di €3.000,00 non può essere condivisa in quanto ad avviso di questa Corte la misura economica del danno sofferto è stata compiutamente provata dalla società ricorrente.

Al riguardo costituiscono validi elementi probatori:

1) il rapporto del commissario di campo che ha descritto analiticamente i danni arrecati dai sostenitori della Juve Stabia nel corso della gara del 29.10.2006;

2) il computo metrico redatto in conformità del prezzario dei Lavori Pubblici, conforme alla descrizione dei danni fatta dal commissario di campo;

3) la fattura dei lavori di ripristino per l'importo di €6.976,00, comprensiva delle competenze professionali per la stesura del Computo Metrico, emessa in data 20.3.2007. Tale fattura quietanzata in data 24.6.2008, non può essere ritenuta di scarso valore probatorio, come ha ritenuto la Commissione Vertenze Economiche dal momento che l'art. 50 comma 5 C.G.S. attribuisce alla quietanza valore di prova legale, anche se *iuris tantum*, disponendo che i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, recante la causale specifica del versamento.

Pertanto, in riforma della decisione impugnata, la pretesa risarcitoria della Salernitana Calcio deve essere accolta per l'intero importo di €6.976,00.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e, in parziale riforma della decisione impugnata, condanna la società Juve Stabia S.p.A. al pagamento della complessiva somma di €6.976,80 oltre interessi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 13 Agosto 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete